

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Bologna, composto dai signori Magistrati:

dr.ssa Silvia MIGLIORI Presidente rel.

dr.ssa Francesca NERI Giudice

dr.ssa Arianna D'ADDABBO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. .../2018 R.G. promossa da:

da

X (C.F.: ***), nato a *** il *** *** 1966, rappresentato e difeso dall'Avv. ..presso il cui studio, sito in Bologna, via ...è elettivamente domiciliato

ATTORE

contro

Y (C.F.: ***), nata a *** (Brasile) il *** *** 1976;

CONVENUTA CONTUMACE

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

* * *

CONCLUSIONI

L'attore ha concluso come da verbale dell'udienza del 30 marzo 2023 e ha rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Il P.M. è intervenuto.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. X e Y si sono uniti in matrimonio in Budrio (BO) l'11 luglio 1998.

Dalla loro unione è nato G., il 19 agosto 2008, il quale è affetto da disturbo ipercinetico della condotta associato a importanti difficoltà scolastiche.

2. Con ricorso depositato l'8 ottobre 2018 X ha chiesto che: a) sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie; b) sia disposto l'affidamento c.d. super esclusivo a sé di G.; c) il figlio sia collocato presso di lui e per l'effetto gli sia assegnata la casa coniugale; d) sia regolamentato il diritto di visita del genitore non collocatario, qualora il medesimo decidesse di tornare in Italia; e) sia dichiarata la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale della signora Y nei confronti del figlio; f) lo stesso sia autorizzato alla richiesta e al rinnovo del documento d'identità e del passaporto del minore.

La signora Y, pur se regolarmente citata, non si è presentata, né si è costituita, all'udienza presidenziale, celebrata il 10 maggio 2022; ha, tuttavia, inviato una dichiarazione resa con atto pubblico e ritualmente tradotta nella quale ha dato atto di non avere "nulla da eccepire ad alcuna delle richieste proposte" dalla controparte nel presente giudizio;

Con ordinanza del successivo 11 maggio, il Presidente delegato:

- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato G. in via esclusiva rafforzata al signor X, collocandolo presso il padre e assegnando a quest'ultimo la casa coniugale;
- ha incaricato i Servizi Sociali di regolamentare le visite della madre al minore, qualora rientrasse in Italia e avesse interesse a vederlo;
- ha posto a carico della signora Y l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole versando l'importo mensile di 150,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Nell'udienza del 30 marzo 2022 l'attore ha precisato le sue conclusioni, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Il P.M. è intervenuto.

3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle domande presentate dall'attore.

3a. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dalla assenza e dal disinteresse della convenuta, la quale, dal 2017, mai si è recata in Italia e mai ha cercato contatti con l'attore, come risulta dal tenore degli atti difensivi e dalle dichiarazioni di quest'ultimo.

Il disinteresse della moglie è confermato altresì dalla mancata costituzione nel giudizio de quo.

3b. Deve intendersi rinunciata la domanda di addebito della separazione alla moglie, originariamente formulata dall'attore.

Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, infatti, il signor X ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla signora Y, avendo chiesto solo la conferma delle condizioni di separazione.

Come noto, secondo la costante giurisprudenza "affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali" (Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018).

Tuttavia, la suddetta pronuncia di legittimità non può essere applicata al caso concreto, atteso che parte attrice ha rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. e, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha riproposto la domanda.

3c. Si deve intendere intente rinunciata la domanda del signor X di dichiarare la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale della signora Y nei confronti del figlio per le stesse ragioni addotte nel paragrafo precedente.

Sebbene, infatti, il giudice possa dichiarare d'ufficio la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale (ex artt. 330 e 333 c.c.), va rilevato che nel caso di specie non sussistono le condizioni per la declaratoria suddetta.

Invero, la madre non ha completamente abbandonato G. e non può considerarsi disinteressata allo stesso, atteso che continua ad avere contatti con lui, seppur sporadici ed esclusivamente mediante audio-video.

Pertanto, la domanda attorea deve essere respinta, rilevato che il suo accoglimento potrebbe cagionare un ulteriore grave pregiudizio al minore e non risponderebbe all'interesse del medesimo.

3d. Si può ora passare alla disamina delle questioni relative all'affidamento e al collocamento di G..

Va confermato l'affidamento esclusivo rafforzato del minore al padre, come previsto nell'ordinanza presidenziale, atteso che non sono emersi profili di inadeguatezza dello stesso, né situazioni di pregiudizio per G..

Invero, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la regola dell'affidamento condiviso dei figli -quale modello che meglio garantisce il diritto alla cosiddetta bi-genitorialità- può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. 19386/2014), *"con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (...)"* (Cass. 16593/2008).

Orbene, non può non rilevarsi che la convenuta ha evidenziato profili di inadeguatezza tali da portare a ritenere che risponda all'interesse del minore l'affidamento c.d. super esclusivo al padre.

Infatti, la madre si è mostrata indifferente alle esigenze, sia morali che materiali, della prole: si è allontanata dalla propria famiglia nel settembre 2017 (come confermato nella relazione dell'AUSL di Bologna -Dipartimento di Salute Mentale- del 30 maggio 2018) e, da quel momento, i rapporti con il figlio si sono esauriti in due conversazioni audio-video al mese.

Al contrario, l'attore ha dimostrato di avere una capacità genitoriale adeguata e di essere in grado di provvedere alla cura e all'educazione di G..

Conseguentemente, deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido c.d. esclusivo al padre, il quale già assiste quotidianamente il figlio, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Questi, pertanto potrà prendere autonomamente tutte le decisioni in materia di residenza, scuola, salute e di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nell'interesse del medesimo.

Va altresì confermato il collocamento del minore presso il signor X, atteso che tale allocazione fino ad oggi si è rivelata adeguata alle sue esigenze.

Per l'effetto, la ex casa coniugale deve essere assegnata all'attore.

Quanto al diritto di visita della madre, data la lontananza della stessa dalla vita del figlio da vari anni, allo stato non vi sono le condizioni per stabilire un calendario di visita. Qualora la convenuta ritornasse in Italia e manifestasse il desiderio di riprendere i rapporti con G., sarà conferito mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri tra la medesima e il minore come previsto in dispositivo, se conforme all'interesse di quest'ultimo.

3e. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Ciò premesso, ai fini della determinazione dell'entità del suddetto contributo si deve valutare la situazione economica delle parti.

Va osservato che il signor X abita con G. nella ex casa coniugale che ha acquistato insieme alla moglie accendendo un mutuo che sta rifondendo a decorrere dal 1° settembre 2011 e con rate attualmente del valore di 929,00 euro.

Lavora con contratto con contratto a tempo indeterminato per C. S.R.L. e negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 23.885,00 euro, a 23.233,00 euro, a 22.990 euro, a 25.013 euro e a 23.457,00 euro (corrispondenti mensilmente a 1.982,00 euro, a 1952,00 euro, a 1.914,00 euro, a 1.990,00 euro, a 1.936,00 euro, a 1.916,00 euro, a 2.084, 00 euro e a 1955,00 euro)

Dal canto suo, non è noto se la signora Y lavori, e in caso positivo, quanto guadagni né dove risieda né se paghi un canone di locazione.

Alla luce della sopra esposte circostanze, appare congruo confermare il contributo mensile dovuto dalla madre per il minore, come stabilito nell'ordinanza presidenziale, in complessivi 150,00 euro, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base del protocollo del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017.

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

I compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 in vigore all'epoca del compimento delle ultime attività professionali.

Data la ordinaria complessità della controversia, il mancato svolgimento dell'istruttoria e il fatto che la quarta fase non è stata celebrata, le spese possono essere liquidati solo in relazione alle prime tre fasi nel valore medio per le prime due e nella metà del suddetto valore per la terza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra questione disattesa e respinta,

1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi X, nato a *** il *** *** 1966, e Y , nata a *** (Brasile) il *** *** ***, unitisi in matrimonio a *** (BO) l'11 luglio 1998, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune, atto n. ***, p.***, Uff. ***, anno 1998;

2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;

3) affida G. in via esclusiva al padre, attribuendo a quest'ultimo il potere di prendere autonomamente- oltre a quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nell'interesse del medesimo;

4) colloca il bambino presso la residenza paterna, sita in *** (BO), via *** n. *** e per l'effetto assegna al signor X la casa coniugale;

5) dispone che la madre -qualora rientri in Italia e manifesti interesse in tal senso- potrà vedere il figlio in forma protetta secondo il calendario adottato dai Servizi Sociali, i quali avranno la facoltà di modificare le modalità delle visite, di ampliarne o di ridurne la frequenza e la durata, nonché di sospenderle se si rivelino disturbanti per il minore;

6) dalla data di deposito del ricorso, pone a carico della signora Y l'obbligo di corrispondere al signor X, a titolo di contributo al mantenimento di G., la somma mensile complessiva di 150,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);

7) dalla data di deposito del ricorso, pone in capo alla madre l'obbligo di corrispondere al padre in misura pari al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse di G., ricomprendendo in esse le voci indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna siglato il 9 agosto 2017, e in particolare:

spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:

a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti; spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) omissis;

c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;

d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;

e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato; uscite scolastiche senza pernottamento;

f) visite specialistiche prescritte dal medico di base; ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti; spese mediche aventi carattere d'urgenza.

Spese straordinarie da concordare preventivamente:

Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:

Rimborso delle spese straordinarie:

Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.

La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;

8) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in complessivi 3.808.00 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e di i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 4 aprile 2023.

Il Presidente rel.

dr.ssa Silvia Migliori